

Pubblicato il 08/03/2018

N. 00166/2018 REG.PROV.CAU.  
N. 00088/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

### ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 88 del 2018, proposto da:

VE. DI. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio eletto presso lo il suo studio in Catania, piazza Lanza, n. 18/A;

*contro*

Comune di Augusta, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento prot. 715565 del 21 novembre 2017 del responsabile del VIII Settore del Comune di Augusta (polizia municipale) di diniego di rilascio del provvedimento unico per l'apertura di un "Centro Commerciale" in ampliamento a quello esistente ed in conformità allo strumento urbanistico;
- del provvedimento del responsabile del V Settore del Comune di Augusta (urbanistica) datato 22 maggio 2017, fatto proprio e comunicato con l'atto di cui al precedente alinea che, pur riconoscendo la conformità urbanistica



dell'iniziativa, ne dichiara la non accoglibilità per difetto del “*piano commerciale*”;

- di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo esame, che - alla luce di quanto stabilito al comma 7 dell'art. 23 della l. r. n. 28/1999 - l'ente locale sia comunque tenuto ad avviare e istruire il procedimento di esame dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un esercizio commerciale “*anche in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 5*”, con conseguente illegittimità del diniego fondato sulla sola non ancora intervenuta adozione del piano di urbanistica commerciale (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 9256/2010);

Ritenuto, pertanto, alla luce della delibazione sommaria propria della presente fase cautelare, che il presente ricorso sia assistito dal *fumus boni juris*, essendo le deduzioni svolte da parte ricorrente allo stato idonee ad inficiare le determinazioni assunte dall'amministrazione comunale con il provvedimento impugnato, quanto meno sotto il primo motivo di censura;

Ritenuto, altresì, che, il ricorso risulti assistito anche dal *periculum in mora*;

Ritenuto, inoltre, che al pregiudizio dedotto da parte ricorrente possa ovviarsi mediante l'ordine all'amministrazione resistente di procedere, entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, al riesame dell'istanza di parte ricorrente, tenendo conto di quanto sopra espresso, nonché del fatto che, come già precisato da questa Sezione



(con sentenza n. 2483 del 25.10.2017), attività come quella in discussione non sono più soggette ad autorizzazione.

Considerato, infine, che il carattere propulsivo della presente ordinanza giustifica l'integrale compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), sospende l'efficacia del provvedimento impugnato ed ordina al Comune di Augusta di procedere, entro quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, al riesame della relativa istanza di parte ricorrente nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 dicembre 2018, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Dauno Trebastoni, Presidente FF

Francesco Mulieri, Referendario

Eleonora Monica, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Eleonora Monica**

**IL PRESIDENTE**  
**Dauno Trebastoni**

**IL SEGRETARIO**

